

DECRETO DIRIGENZIALE N. 182 del 18 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Iscrizione nell'anagrafe regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport.

PREMESSO

che con delibera di G.R. 5507 del 15/11/2002, pubblicata sul B.U.R.C. del 16/12/2002 è stata istituita l'anagrafe regionale degli Specialisti in Medicina dello Sport;

CHE

l'iscrizione in detta anagrafe, è necessaria per poter rilasciare le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica;

CHE

gli Specialisti interessati all'inclusione nell'anagrafe de-quo debbono produrre domanda di iscrizione o variazione, entro il 30 aprile e 30 novembre di ogni anno, alla Regione Campania, Assessorato alla Sanità - Settore Assistenza Sanitaria - Servizio Medicina dello Sport che ne curerà l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti per la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e strumentali;

PRECISATO

che per struttura sanitaria di Medicina dello Sport, va intesa la struttura presso la quale sono eseguiti, oltre alle visite per l'accertamento di idoneità alla pratica sportiva agonistica, anche gli accertamenti di base previsti dal D.M. 18/02/82 (Tab. A e B), mentre per studio di Medicina dello Sport, in cui opera il singolo Specialista, si intende la struttura presso la quale sono eseguite le visite per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica, previa documentazione degli accertamenti specialistici previsti dalla norma, da allegare alla certificazione (vedi art. 7 L.R. 14/96);

PRECISATO

inoltre che il singolo Specialista o medico equiparato (Legge 1099/71) deve indicare la sede dove viene svolta l'attività certificativa, che dovrà essere rispondente ai requisiti previsti per gli studi di medicina generale, mentre le strutture sanitarie, debbono, inoltre, essere in possesso dei requisiti minimi strumentali di cui alla delibera di G.R. n. 5508 del 15/11/2002 pubblicata sul B.U.R.C. del 16/12/2002, oltre ad i requisiti strutturali, in analogia a quanto previsto dalla delibera di G.R. 7301 del 31/12/2001, pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 dell'11/01/2002 ed in particolare a quanto indicato nella sez. A - requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;

PRECISATO

infine che tali strutture debbono prevedere la direzione da parte di un Medico specialista in Medicina dello Sport;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

* le Direzioni Generali delle AA.SS.LL. cui è demandata l'istruttoria delle domande di inclusione nell'anagrafe in parola, debbono disporre le necessarie verifiche, avvalendosi dei servizi competenti nelle specifiche materie, circa i requisiti in premessa indicati.

Completata l'istruttoria, debbono trasmettere, all'Assessorato alla Sanità Settore Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria e Prevenzione - Servizio Medicina Sociale e dello Sport, entro 30 giorni dalla ricezione, l'esito delle verifiche con il relativo parere;

* Il Settore Assistenza Sanitaria e Prevenzione della Regione, procederà, poi, all'attribuzione del codice regionale per ciascun Specialista, previa acquisizione della dichiarazione di compatibilità da parte di ciascun Medico interessato. Successivamente si provvederà alla pubblicazione sul B.U.R.C. dell'anagrafe.

* Di inviare il presente provvedimento al Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria ed al BURC per la relativa pubblicazione.

Gli interessati potranno produrre istanza compilando apposito modulo, come quello allegato al presente Decreto, che ne fa parte integrante.

18 ottobre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta